

**SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE****N° 45 DEL 23/02/2011**

Adottata ai sensi dell'art. 3 del D.Lgvo n° 29 del 3 febbraio 1993 e art. 4 del D.Lgvo n° 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in esecuzione della deliberazione del D.G. n° 186 del 09.10.2008.

OGGETTO: Dipendente matricola 16035, Infermiere Generico Esperto a tempo indeterminato – risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità al servizio in modo assoluto ovvero al proficuo lavoro.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Premesso che con istanza del 21/12/2010, acquisita al protocollo generale di questa Azienda il 22/12/2010, con il n. 83987, con la quale il dipendente matricola n. 16035, in qualità di Infermiere Generico Esperto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, chiedeva l'attribuzione della pensione di inabilità ai sensi dell'art. 2, comma 12 della legge 8 agosto 1995, n. 335, per infermità non dipendente da causa di servizio e conseguente assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa;

Dato atto che questa Azienda, verificato che il dipendente risultava in possesso della prescritta anzianità contributiva, provvedeva all'inoltro dell'istanza alla sede provinciale INPDAP e, contestualmente, chiedeva l'accertamento delle condizioni di salute e la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inabilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa alla Commissione Medica di Verifica di Oristano;

Atteso che la succitata Commissione medica di verifica, con verbale BL/G- N. 266 datato 01/02/2011, riconosceva la non sussistenza assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa;

Che la suindicata Commissione medica di verifica, con il medesimo verbale riteneva che le infermità riscontrate costituiscono impedimento permanente alla prestazione lavorativa specifica svolta dall'interessato ovvero al proficuo lavoro;

Che in considerazione dell'esito dell'accertamento medico legale è fatto obbligo all'Azienda di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro;

Accertato che, ai sensi dell'art. 23 del CCNL 01.09.1996 per il personale del comparto del S.S.N., alla sig.ra ***, matricola 16035, deve essere corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso nella misura, prevista dall'art. 39 del medesimo CCNL, pari a 4 mensilità della retribuzione in godimento, in quanto dipendente con anzianità di servizio superiore a 10 anni;

Vista la legge 11 aprile 1955, n. 379;

Vista la legge 8.8.1991, n. 274;

Vista la legge 8.8.1995, n. 335;

DETERMINA

☞ di risolvere, con decorrenza immediata, il rapporto di lavoro del dipendente matricola 16035, per inidoneità al servizio in modo assoluto ovvero al proficuo lavoro;

Ω di corrispondere al succitato dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso nella misura pari a 4 mensilità della retribuzione in godimento, come previsto dal combinato disposto dagli artt. 23 e 39 del CCNL 01 settembre 1995 per il personale del comparto del Servizio sanitario nazionale ;

ℳ di corrispondere, inoltre, a favore del medesimo il compenso di ferie maturate e non fruito fino al momento della cessazione;

Ω di incaricare i competenti Uffici di questo Servizio degli adempimenti conseguenti al presente atto per quanto concerne lo stato giuridico, il rapporto economico ed il procedimento per l'attribuzione del trattamento di pensione e di fine servizio.

ℳ di trasmettere il presente atto al Servizio Amministrazione del Personale e al Servizio Affari Generali per l'esecuzione degli atti correlati di rispettiva competenza.

Oristano, li

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMM.NE DEL PERSONALE
Dr. Luciano Oppo

Rag. Renzo Podda - Sett. Tratt. econ., quiescenza e previdenza